

nell'articolo è detto che la società potrà riscuotere anche i nuovi dazi, ne deriva una semplice facoltà e non un obbligo alla società. Chi è autorizzato a fare, può anche astenersi dal fare. Credo che la questione rimarrebbe intatta se si modificasse questa frase, e si dicesse: « pei comuni nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla società d'appalto generale, il Governo potrà affidare alla medesima la riscossione anche dei nuovi dazi. »

In tal modo sarebbe data la facoltà non alla società ma al Governo il quale se ne varrebbe secondo che verrebbe a verificare se la società ha o non ha l'obbligo della riscossione.

Propongo la sostituzione di questa frase per eliminare ogni dubbio, poichè quando i magistrati trovassero nella legge la semplice facoltà di fare una cosa, non potrebbero convertirla in un obbligo.

LANZA GIOVANNI. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cortese, salva la redazione, poichè l'idea le par buona.

PRESIDENTE. Io voleva dir per l'appunto che, se mai il terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Carboni si volesse accettare e si volesse aggiungere all'emendamento Cancellieri, bisogna che l'uno e l'altro abbiano una redazione diversa.

Si darà lettura dell'aggiunta all'articolo 60 proposta dal deputato Cancellieri:

« Tuttavia sono equiparati a quelli convenuti col Governo i comuni abbonati colla società di appalto, e però saranno applicate agli stessi le disposizioni dei precedenti articoli 57, alinea secondo, e 59, alinea primo, proporzionando gli aumenti di cui è parola nei detti articoli in ragione del canone che per essi corrisponde alla società d'appalto al Governo. »

Ed ora, per far cammino, si potrebbe passare ai voti sull'articolo proposto dalla Commissione.

DEL ZIO. L'onorevole Valerio desiderava che si desse lettura dell'articolo 8 del contratto relativo alle tariffe; io pure insisto sulla domanda, e spero che non resti nell'ombra quanto può interessarci nel detto articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'articolo ottavo del contratto è questo:

« Se durante il primo e secondo periodo dell'appalto venissero approvate per legge variazioni alla tariffa dei dazi governativi, le quali però non modificassero sostanzialmente la natura dei diritti e le basi della tariffa stessa, il presente contratto verrà mantenuto, ma si farà luogo ad una corrispondente modificazione del canone pattuito sia pel primo, come pel secondo periodo, in corrispondenza dell'aumento e della diminuzione dei dazi stabiliti pei diversi articoli che vi sono soggetti. »

Era precisamente per quest'articolo che non si è creduto d'imporre l'aumento, come fu imposto a' comuni. Ancorchè fosse un aumento lieve, siccome avrebbe avuta la forma d'un'imposizione che non è consentanea al dispo-

sto dell'articolo 8 che lascia al Governo di trattare colla società per la modificazione del canone nel caso di variazione della tariffa, così io ho pregato la Camera d'introdurre quell'emendamento per mettere in armonia l'articolo 60 del progetto coll'articolo 8 del capitolato, con dichiarare, che così pei comuni chiusi, come pei comuni aperti sia il canone aumentato in giusta proporzione colle variazioni alla tariffa dei dazi governativi approvate colla presente legge. Ciò corrisponde precisamente a quanto dice l'articolo ottavo, e fu così determinato per evitare la questione che si sarebbe potuto sollevare ove si fosse prestabilito l'aumento del canone, il quale a termini del contratto dev'essere dibattuto tra la società ed il Governo.

VALERIO. Permetta, la lettura dell'articolo 8 non è stata, se non erro, completa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se lo desidera, darò lettura dei versi che succedono.

« In questo caso, se il Governo e la società non riuscissero a porsi d'accordo, ne sarebbe deferita la decisione a tre arbitri di cui uno sarà scelto dall'amministrazione, l'altro dalla società, ed il terzo sarà eletto dal presidente della Corte di appello della capitale del regno. »

VALERIO. Domando la parola.

Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole ministro sia un'assoluta necessità. È impossibile col contratto com'è, prestabilire una misura determinata alla società se si vuole che il contratto duri. Faccio però osservare che, a termini di quel contratto, colla variazione che abbiamo sancito, il contratto sarebbe risoluto. È impossibile ammettere che le variazioni che abbiamo fatte nella tariffa non sieno variazioni che tocchino alla sostanza, e che non mutino la base di quel contratto. Noi dunque siamo ora nel vano; siamo in quel vano che temeva tanto la Commissione quando si opponeva così fieramente all'emendamento Carboni e Valerio. Ad ogni modo io comprendo che sia necessario questa modificazione, poichè altrimenti si farebbe qui con una legge un contratto con la società, la quale non è presente.

PRESIDENTE. Allora parmi che non vi sia altro a fare, che mettere ai voti l'articolo 60 coll'emendamento proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

La Commissione accetta cotesto emendamento?

LANZA GIOVANNI. Abbia la compiacenza, signor presidente, di attendere un momento, il relatore proporrà la nuova redazione: siamo d'accordo nella massima; solamente per la redazione si richiede un po' di tempo.

PRESIDENTE. Allora mentre la Commissione redige l'articolo do la parola all'onorevole Cancellieri.

LANZA GIOVANNI. Se mi permette farò una breve osservazione riguardo all'emendamento proposto dal ministro delle finanze.

Riconosco che l'emendamento dell'onorevole ministro lascia maggiore latitudine alle parti per contrat-